



Liberty 2 Invest Italia

PARTE III DEL PROSPETTO D'OFFERTA ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE
A LIBERTY 2 INVEST ITALIA



**La Parte III del Prospetto d'offerta, da consegnare su richiesta all'Investitore-contraente,
è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull'offerta.**

DATA DI DEPOSITO IN CONSOB DELLA PARTE III: 30/03/2015
DATA DI VALIDITÀ DELLA PARTE III: DAL 31/03/2015

A - INFORMAZIONI GENERALI

1. L'impresa di assicurazione

Cardif Lux Vie Société Anonyme, in forma abbreviata CLV, è una compagnia assicurativa di diritto lussemburghese, con sede legale in 23-25 Avenue de la Porte Neuve – L-2227 Lussemburgo. La Compagnia è autorizzata dal 3 maggio 1989 all'esercizio dell'attività assicurativa in Lussemburgo con provvedimento del Commissariat aux Assurances autorità competente alla vigilanza sul mercato assicurativo nel Granducato del Lussemburgo.

La Compagnia è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (il "Codice delle Assicurazioni Private") nei rami vita I (assicurazioni sulla durata della vita umana), II (assicurazioni di nuzialità e natalità) e III (assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento).

La Compagnia è assoggettata alla vigilanza del Commissariat aux Assurances, autorità lussemburghese competente per la vigilanza sul settore assicurativo (sito internet: www.commassu.lu).

La Compagnia, la cui forma giuridica è quella della société anonyme, ha come oggetto sociale la commercializzazione di contratti di assicurazione sulla vita nell'ambito degli Stati membri aderenti all'Unione Europea, principalmente in regime di libera prestazione di servizi.

Il capitale sociale della Compagnia è di 171.704.950 EUR integralmente sottoscritto e versato. La Compagnia è stata costituita a tempo indeterminato e la chiusura dell'esercizio sociale è stabilita al 31 dicembre di ogni anno.

La Compagnia è nata dalla fusione tra Cardif Lux International S.A. e Fortis Luxembourg-VIE S.A. La Compagnia è detenuta da tre azionisti (BNP Paribas Cardif (33,34 %), BGL BNP Paribas (33,33 %) e Ageas (33,33 %)).

Altre informazioni relative alle attività esercitate dalla Compagnia, all'organo amministrativo, all'organo di controllo e ai componenti di tali organi, nonché alle persone che esercitano funzioni direttive della Compagnia e agli altri prodotti finanziari offerti, sono fornite sul sito internet della Compagnia (www.cardifluxvie.lu).

2. I fondi

L'Investitore-contraente sceglie di investire il premio e i versamenti aggiuntivi, secondo il profilo di rischio desiderato, in quote di uno o più fondi esterni e/o interni.

Nell'Allegato alla presente Parte III, che è parte integrante del presente Prospetto d'offerta, sono fornite le seguenti informazioni per tutti i fondi, suddivisi per Società di Gestione del Risparmio/

Sicav: data di inizio operatività del fondo; variazioni nella politica di investimento seguita ed eventuali sostituzioni effettuate, negli ultimi due anni, con riferimento ai soggetti incaricati alla gestione; criteri di costruzione degli indici di riferimento ed ulteriori informazioni con riferimento ai benchmark adottati. Le informazioni sono estratte dai Prospetti informativi e dai Regolamenti delle singole Società di Gestione del Risparmio, dai Prospetti informativi Completi e Semplificati delle singole Sicav e dal Regolamento dei fondi interni. Le ulteriori informazioni integrative sono fornite direttamente dalla Società/Sicav o reperite da fonti che l'Impresa ritiene affidabili e sono identificate con un asterisco.

All'atto della sottoscrizione del modulo di proposta, l'Investitore-contraente può scegliere liberamente i fondi esterni e/o interni in cui investire il premio e sui quali allocare il capitale investito, purché almeno un importo minimo pari a 1500 EUR sia allocato su ciascun fondo prescelto.

La Compagnia osserva, in materia di basi tecniche del contratto ed investimenti ammissibili, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel Granducato del Lussemburgo, tempo per tempo emanate dal Commissariat aux Assurances.

In considerazione di quanto precede, il premio versato dall'Investitore-contraente potrebbe essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

3. I soggetti distributori

Il prodotto è distribuito da:

- **Farad International Luxembourg S.A.:**
2-4 rue Beck, L-1222 Luxembourg
- **Invesa di Antonio Germino s.a.s.:**
Via Masones, 36, I-09170 Oristano
- **Finanza & Previdenza:**
Via Nardozi, 7/A 40026 Imola (BO)
- **Multilife:**
Via Carducci 9, 39100 Bolzano
- **Valentino International s.r.l.:**
Viale Col di Lana, 12 - 20136 Milano
- **Gruppo FR:**
Via R. Grazioli Lante 15 - 00195 Roma
- **Südtirol Vita (Südtirol Bank)**
Via Andrea Costa 2 - 20131 Milano
- **Antares Broker srl**
V.le Kennedy 5 - 80125 Napoli
- **Valori & Finanza SIM**
Via R. D'Aronco 30 - 33100 Udine
- **GMG Consulting**
Via M. Stanzione 18 - 80129 Napoli
- **IDEALConsult**
C.so Milano 19 - 20052 Monza (MI)
- **First Advisor srl**
Via dei Boschetti, 6 - 20121 Milano

- **Assikontor srl**
Via Palade, 99E - 39012 Merano
- **ULN Life Spa**
Via G. Filangieri, 21 - 80122 Napoli
- **Gruppo Smile srl**
Via della Grada, 17 - 40122 Bologna
- **NG Broker srl**
V.le Paolo Onorato Vigliani, 19 - 20148 Milano
- **Planet Broker srl**
Via Cesare Battisti 9 - 45100 Rovigo
- **Portfolio srl**
Via Caduti del Lavoro, 4 - 20900 Monza

4. Gli intermediari negozianti

La Compagnia non si avvale di intermediari negozianti per l'esecuzione delle operazioni disposte per conto dei fondi interni.

Nell'Allegato alla presente Parte III, che è parte integrante del presente Prospetto d'offerta, sono fornite le informazioni sugli intermediari negozianti relativi alle singole Società di Gestione del Risparmio/Sicav a cui appartengono i fondi esterni collegabili al presente contratto.

Le informazioni sono estratte dai Prospetti informativi e dai Regolamenti delle singole Società di Gestione del Risparmio e dai Prospetti informativi Completi e Semplificati delle singole Sicav. Le ulteriori informazioni integrative sono fornite direttamente dalla Società/Sicav o reperite da fonti che l'Impresa ritiene affidabili e sono identificate con un asterisco.

5. La società di revisione

La revisione della contabilità ed il giudizio sui rendiconti dei fondi nonché la revisione della contabilità e il giudizio sul bilancio di esercizio dell'Impresa sono effettuati dalla società di revisione Mazars Lussemburgo, con sede in Lussemburgo, 10A Rue Henri M. Schnadt, L-2350 Lussemburgo.

B - TECNICHE DI GESTIONE DEI RISCHI DI PORTAFOGLIO

6. Tecniche di gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e alla politica di investimento

Nell'Allegato alla presente Parte III, che è parte integrante del presente Prospetto d'offerta, sono fornite le informazioni circa le tecniche adottate, dalle singole Società di Gestione del Risparmio/Sicav, per la gestione dei rischi di portafoglio in relazione agli obiettivi e politica di investimento dei singoli fondi esterni collegabili al presente contratto.

Le informazioni sono estratte dai Prospetti Informativi e dai Regolamenti delle singole Società di Gestione del Risparmio e dai Prospetti Informativi Completi e Semplificati delle singole Sicav. Le ulteriori informazioni integrative sono fornite direttamente dalla Società/ Sicav o reperite da fonti che l'Impresa ritiene affidabili e sono identificate con un asterisco.

C - PROCEDURE DI SOTTOSCRIZIONE, RISCATTO E SWITCH

7. Sottoscrizione

La sottoscrizione del contratto può essere effettuata presso i soggetti distributori incaricati al collocamento tramite la sottoscrizione del modulo di proposta, compilato in ogni sua parte.

Prima di procedere alla sottoscrizione del modulo di proposta, al potenzia- le Investitore-contraente vengono illustrate le caratteristiche del prodotto desumibili dalla presente documentazione di offerta e consegnate la Scheda Sintetica e le Condizioni di contratto. Su richiesta dell'Investitore-contraente saranno consegnati allo stesso le Parti I, II e III del Prospetto informativo e i Regolamenti dei Fondi interni/OICR cui sono direttamente collegate le prestazioni del contratto.

Il prodotto viene sottoscritto tramite consegna dell'apposito modulo di proposta conforme al modello allegato al presente Prospetto informativo, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto.

L'Investitore-contraente può, in ogni momento prima della conclusione del contratto, comunicare alla Compagnia – a mezzo lettera raccomandata o richiesta scritta e debitamente firmata – la propria intenzione di revocare la proposta di assicurazione, al fine di impedire la conclusione del contratto.

Il contratto si ritiene perfezionato e produce effetti dalle ore 24 del terzo giorno feriale successivo alla ricezione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione debitamente compilata, della notizia dell'avvenuto incasso del premio sul conto corrente della Compagnia, e di ogni altro documento richiesto per la conclusione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Prospetto d'offerta.

La conclusione del contratto deve, in ogni caso, intendersi subordinata alla positiva conclusione delle verifiche che la Compagnia è tenuta a porre in essere in relazione all'Investitore-contraente ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio ed antiterrorismo, nonché ai sensi di ogni altra legislazione eventualmente applicabile. In caso di esito sfavorevole di tali verifiche, il contratto non sarà concluso e la Compagnia provvederà ad informare l'Investitore-contraente di tale circostanza entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione del modulo di proposta.

Entro 10 giorni lavorativi dalla Data di conclusione del contratto, la Compagnia trasmette all'Investitore-contraente la polizza (ove non già rilasciata al medesimo) e la lettera di conferma, nella quale sono indicati le caratteristiche del contratto desumibili dal modulo di proposta, l'ammontare del premio versato e del capitale investito, la Data di efficacia del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario e il relativo giorno di valorizzazione.

Qualora l'Investitore-contraente non abbia ricevuto, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del modulo di proposta, la polizza e la lettera di conferma, è tenuto ad informare di tale circostanza la Compagnia.

La Compagnia provvederà a trasmettere nuovamente all'Investitore-contraente la polizza e la lettera di conferma, in qualsiasi momento, l'Investitore-contraente può effettuare dei versamenti aggiuntivi, indicando i fondi nei quali intende allocare l'importo di tali versamenti.

Il premio e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto dei costi indicati nel presente Prospetto d'offerta, vengono convertiti in quote secondo le scelte effettuate dall'Investitore-contraente. A tal fine, la Compagnia assume per le operazioni relative all'investimento, il valore delle quote dei fondi interni e/o esterni relativo al giorno di riferimento. Il giorno di riferimento per le operazioni di investimento connesse al versamento del premio unico iniziale e dei versamenti aggiuntivi coincide con il terzo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha la disponibilità del premio e/o del versamento aggiuntivo, e della relativa documentazione. Pertanto, all'Investitore-contraente verranno assegnate un numero di quote dei fondi, secondo le scelte effettuate dall'Investitore-contraente stesso, dove tale numero è pari al premio al versamento aggiuntivo, al netto dei costi, diviso il valore unitario delle suddette quote al giorno di riferimento.

E' prevista la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi in fondi interni/ OICR istituiti successivamente alla prima sottoscrizione previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d'offerta aggiornato.

8. Riscatto

Decorsi i 30 giorni durante i quali può essere esercitato il diritto di recesso l'Investitore-contraente ha diritto, in qualsiasi momento, di riscattare in tutto in parte l'investimento effettuato inviando comunicazione scritta alla Compagnia.

Riscatto totale

In conseguenza della richiesta di riscatto totale, la Compagnia provvede a liquidare integralmente le quote assegnate al contratto e a corrispondere all'Investitore-contraente un importo pari al valore del capitale investito - al netto di ogni tassa, imposta o altro costo applicabile, ivi incluse le commissioni di riscatto - calcolato il primo giorno di valorizzazione successivo alla data in cui sia stata ricevuta, da parte della Compagnia, la richiesta di riscatto dell'Investitore-contraente.

A seguito della richiesta di riscatto totale il contratto è risolto e cessa di avere efficacia.

Riscatto parziale

Ciascun riscatto parziale non potrà essere di importo inferiore a 1500 EUR o ridurre il valore del capitale investito al di sotto di 1.500 EUR per fondo. Qualora l'Investitore-contraente inoltri una richiesta di riscatto di importo inferiore a 1.500 EUR o tale da ridurre il valore del capitale investito al di sotto di 1.500 EUR, la Compagnia non dà esecuzione all'operazione richiesta e informa l'Investitore-contraente, che potrà presentare una nuova domanda di riscatto conforme ai criteri di cui sopra. È ammessa massimo una domanda di riscatto parziale gratuita per ogni anno di durata del contratto.

A seguito della richiesta di riscatto parziale, la Compagnia provvede a liquidare un numero di quote corrispondente, al primo Giorno di valorizzazione, all'importo da riscattare.

Termini e modalità per il pagamento del valore di riscatto

L'Impresa esegue i pagamenti entro il termine di 15 giorni a decorrere dal giorno in cui è stata ricevuta dall'Impresa la documentazione completa. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. Successivamente invierà all'Investitore-contraente una lettera di conferma dell'avvenuto riscatto.

Poiché "Liberty 2 Invest Italia" è una polizza a premio unico, il contratto non prevede il diritto, per l'Investitore-contraente, di richiedere la riduzione della polizza.

9. Operazioni di passaggio tra fondi (c.d. Switch)

L'Investitore-contraente può chiedere il disinvestimento delle quote di un fondo ed il contestuale investimento in quote di altro fondo (c.d. Switch) compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo.

La richiesta di Switch può essere espressa in ragione di una percentuale del valore dell'investimento o in cifra fissa (Euro).

Al fine di evitare l'impossibilità di eseguire lo Switch a causa di fluttuazioni di mercato tra la data della relativa richiesta e quella di esecuzione, l'importo di uno Switch in cifra fissa non potrà comunque risultare in un valore del fondo inferiore a 1500 EUR a seguito dello Switch.

Fatto salvo quanto precede, la Compagnia provvede all'esecuzione dell'operazione di Switch tra fondi entro il terzo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta da parte dell'Investitore-contraente.

Entro 15 giorni dall'esecuzione dello Switch, la Compagnia invia all'Investitore-contraente, una lettera di conferma contenente:

a) per le quote dei fondi vendute in esecuzione dell'operazione di Switch:

- il nome del fondo;
- il numero di quote vendute;
- il valore unitario delle quote;
- il giorno di valorizzazione rilevante;

b) per le quote esterni dei fondi acquistate in esecuzione dell'operazione di Switch:

- il nome del fondo;
- il numero di quote acquistate;
- il valore unitario delle quote;
- il giorno di valorizzazione rilevante;

c) le eventuali commissioni di Switch.

Nessuna commissione di Switch è dovuta con riferimento alla prima operazione di Switch disposta ogni anno.

Per ogni ulteriore richiesta di Switch, il Contraente-investitore dovrà corrispondere una commissione pari allo 0,50% (fino ad un massimo 150 EUR) del controvalore delle quote oggetto di switch. Tale commissione sarà applicata direttamente all'importo oggetto di switch.

D - REGIME FISCALE

10. Il regime fiscale e le norme a favore del contraente

Al momento della redazione del presente Prospetto d'Offerta, il regime fiscale relativo al presente Contratto è il seguente:

Caso morte

Le somme corrisposte dalla Compagnia in caso di decesso dell'Assicurato non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) indipendentemente dalla detrazione dei premi (art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Testo Unico delle Imposte sui Redditi, TUIR).

Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, inoltre, non sono soggette all'imposta sulle successioni.

Caso vita/riscatto

In caso di permanenza in vita dell'Assicurato alla scadenza del Contratto ovvero in caso di riscatto, le somme erogate in forma di capitale sono assoggettate ad un'imposta sostitutiva nella misura del 26% applicata alla differenza, se positiva, tra il capitale maturato e quello della parte dei premi pagati che non fruiscono della detrazione (art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Tale differenza viene determinata al netto della quota dei proventi riferibili alle obbligazioni ed altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 601/73 ed equiparati e alle obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella lista di cui all'art. 168-bis del TUIR (c.d. white list) per i quali si applica un livello di tassazione effettivo del 12,5%.

La predetta imposta sostitutiva è applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta.

Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il Contratto nell'esercizio della propria attività d'impresa, le prestazioni erogate dalla Compagnia non sono soggette alla predetta imposta sostitutiva, concorrendo - per il loro intero ammontare - a formare reddito complessivo come componente positivo del reddito d'impresa e dunque non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Detraibilità dei premi versati

I premi, corrisposti per il Contratto a Vita Intera, nei limiti della parte afferente le coperture del rischio morte, danno diritto, nell'anno in cui sono stati versati, ad una detrazione dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti stabiliti per legge.

Per la quantificazione della componente del premio relativa alla copertura del rischio morte il Contraente farà riferimento all'Estratto Conto ("Estratto Conto") di cui all'art. 7 delle Condizioni Generali.

Attualmente viene riconosciuta annualmente una detrazione ai sensi di legge a condizione che il Contraente e l'Assicurato siano la stessa persona (art. 15, primo comma, lett. f) TUIR).

La detrazione è permessa anche se il Contraente è diverso dall'Assicurato purché quest'ultimo sia soggetto fiscalmente a carico del Contraente stesso.

Nel caso in cui Contraente e Beneficiario siano persone giuridiche soggette all'imposta sul reddito delle società (IRES) ai sensi dell'Art. 73 del TUIR, l'ammontare dei premi versati sarà deducibile in base a quanto disposto dall'Art. 109 del TUIR. I premi versati sono deducibili anche a fini IRAP in base alle disposizioni del D.LGS. n. 446 del 15 dicembre 1997, al ricorrere dei presupposti ivi indicati.

Monitoraggio fiscale

L'art. 9 della Legge n. 97 del 06/08/2013 (G.U. n. 194 del 20/08/2013, in vigore dal 4 settembre 2013) ha apportato alcune modifiche agli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, di compilazione del Quadro RW. In particolare, alla luce della suddetta modifica, per individuare le attività e gli investimenti esteri da dichiarare nel Quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale non va più fatto riferimento alla situazione alla fine dell'anno ma al verificarsi della situazione nel corso dell'anno e non deve più essere considerata la soglia di 10.000 €. Sono, pertanto, oggetto di monitoraggio fiscale tramite compilazione del Quadro RW gli investimenti e le attività di qualsiasi importo detenute durante l'anno anche se la relativa disponibilità sia già venuta meno al 31/12.

Imposta sulle successioni e sulle donazioni

Nel corso del 2006 è stata reintrodotta nell'ordinamento italiano l'imposta sulle successioni e sulle donazioni.

Le somme corrisposte ai Beneficiari in forza di assicurazioni sulla vita, sono tuttavia esonerate da imposta sulle successioni, qualora loro spettanti per diritto proprio (è il caso in cui gli eredi sono stati nominati Beneficiari della Polizza stipulata, in vita, dal dante causa).

Imposta di bollo

L'art. 19 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ha esteso ai prodotti finanziari assicurativi, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'applicazione dell'imposta di bollo sulle comunicazioni alla clientela (art. 13 comma 2-ter DPR 642/1972 introdotto dal D.L. 201/2011). L'imposta è calcolata sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, e viene corrisposta all'atto del rimborso o del riscatto.

Fatte salve eventuali modifiche che potrebbero essere apportate successivamente alla data di redazione delle presenti condizioni di polizza, l'aliquota è stata fissata per :

- l'anno 2012 allo 0,10% in misura proporzionale su base annua, con un minimo di 34,20 euro e un massimo di 1.200 euro;
- l'anno 2013 allo 0,15% (per le persone giuridiche max 4.500 euro).
- l'anno 2014, allo 0,20% (per le persone giuridiche max € 14.000 euro).

La normativa di cui sopra ha inoltre introdotto un'imposta di bollo speciale annuale sulle attività oggetto di emersione che risultino ancora detenute in regime di riservatezza alla data del 31 dicembre di ciascun anno;

L'imposta di bollo speciale è dovuta nella misura del:

- 10 per mille per l'anno 2012,
- 13,5 per il 2013,
- 4 per mille a partire dall'anno 2014.

Il versamento deve essere effettuato entro il 16 luglio di ciascun anno.

Tale imposta deve essere corrisposta solo per il periodo in cui tali attività finanziarie hanno fruito del regime di riservatezza.

La Compagnia esercitando l'opzione per l'applicazione dell'Imposta di Bollo Ordinario, fa venir meno l'obbligo di pagamento dell'imposta patrimoniale sulle attività finanziarie estere (IVAFE).

Imposta sulle riserve matematiche

Ai sensi di cui alla normativa fiscale in vigore alla data di aggiornamento del contratto, la Compagnia, attiva in Italia in Libera Prestazione di Servizi, a partire dal 16 novembre 2012 opera in qualità di sostituto d'imposta.

La Compagnia, provvederà pertanto:

- al versamento all'Amministrazione Finanziaria dell'imposta annuale sulle riserve matematiche, calcolata sulla quota complessiva di riserve matematiche risultanti dal proprio bilancio e riferibili ai clienti-investitori residenti fiscali in Italia, imposta altrimenti a carico del cliente-contribuente stesso.
- all'applicazione dell'imposta sostitutiva (12.50% - 26%) sui redditi di capitale derivanti da polizze assicurative (cfr. Caso vita/riscatto).

La Compagnia ha predisposto un meccanismo di prelievo e compensazione dell'imposta sulle riserve matematiche e pertanto effettuerà annualmente un prelevamento nei confronti di ciascun contratto sottoscritto dalla clientela, equivalente alla percentuale relativa all'imposta sulle riserve matematiche in vigore nell'anno di riferimento.

Tale ammontare verrà rimborsato integralmente dalla Compagnia agli aventi diritto (sottoscrittore e/o beneficiario) all'atto del riscatto parziale (pro rata temporis), totale o del decesso della persona assicurata.

Il cliente-investitore troverà il dettaglio di tali operazioni nei documenti di rendicontazione inviati periodicamente dalla Compagnia.

Tasse ed imposte

Il regime fiscale applicabile al contratto coincide con il regime fiscale del paese di residenza dell'investitore-contraente.

L'insieme di imposte e tasse attuali e/o future, previste dalla legislazione che incidono direttamente o indirettamente sul contratto, il premio o sulle prestazioni assicurate sono a carico dell'investitore-contraente o dei suoi aventi diritto.

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'articolo 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili, fatte salve specifiche disposizioni di legge.

Diritto proprio dei beneficiari designati

Ai sensi dell'articolo 1920 del Codice Civile, i beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione: pertanto le somme corrisposte a seguito del decesso dell'assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

CARDIF LUX VIE Société Anonyme

Siège social : 23 - 25 Avenue de la Porte Neuve | L-2227 Luxembourg

Tél. +352 26 214-5511 | Fax : +352 26 214 - 9374

Adresse postale : B.P. 691 | L-2016 Luxembourg

info@cardifluxvie.lu | www.cardifluxvie.lu | R.C.S. Luxembourg B47240